

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00925/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 925 del 2025, proposto da

Earth e Animal Liberation, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Chiara Lista e Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Bologna, piazza Aldrovandi n. 3;

nei confronti

Delegazione Regionale dell'Emilia Romagna di Enalcaccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Benini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federcaccia Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Maria Bruni e Stefano Merighi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento parziale, previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta regionale della Regione Emilia n. 801 del 26 maggio 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 3 giugno 2025 al n. 144, limitatamente alla parte del calendario venatorio ove all'allegato A consente la caccia in forma vagante nel mese di settembre 2025 e di gennaio 2026.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna e di Delegazione Regionale di Enalcaccia;

Visti gli atti di intervento ad opponendum di Federazione Italiana della Caccia e di Federcaccia Emilia Romagna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55 Cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che le Associazioni ambientaliste ricorrenti impugnano la deliberazione di Giunta regionale in epigrafe indicata, di approvazione del calendario venatorio, nella sola parte in cui consente, contrariamente a quanto consigliato da ISPRA nel proprio

parere, la caccia in forma vagante nei mesi di settembre 2025 e di gennaio 2026;

- che le ricorrenti fanno presente che nella Relazione tecnica allegata alla gravata deliberazione giuntale la Regione assume di non discostarsi dalle indicazioni contenute nel parere di ISPRA, perché in “Emilia-Romagna diverse AFV iniziano la caccia alla lepre e al fagiano in ottobre e molti ATC e AFV aprono la caccia alla starna e alla pernice rossa il 1° ottobre, come indicato nell'allegato H”, e, ancora, nel mese di gennaio la caccia in forma vagante è limitata alla sola specie del fagiano e nelle sole AFV;

- che le deducenti rappresentano che di tali precisazioni, che per esse sarebbero pienamente soddisfattive, non vi è traccia nel calendario venatorio;

- che, come confermato anche dalla Regione nella propria memoria difensiva, la Relazione tecnica costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione giuntale di approvazione del calendario venatorio;

Ritenuto pertanto:

- di riservare al merito le plurime eccezioni preliminari sollevate dai contraddittori;

- di respingere per carenza di interesse la domanda cautelare, dal momento che il calendario venatorio deve essere letto alla luce di quanto indicato nella Relazione tecnica;

- di compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare.

Compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Alessandra Tagliasacchi

IL PRESIDENTE

Paolo Carpentieri

IL SEGRETARIO